

**Prova civile - interrogatorio - formale – ammissibilità - Corte di Cassazione Sez. 3,
Sentenza n. 24370 del 16/11/2006**

Carattere dilatorio o defatigatorio dell'interrogatorio - Configurabilità - Conseguenze -
Valutazione giudice del merito - Esercizio poteri discrezionali - Sindacabilità in Cassazione -
Esclusione - Fattispecie.

Il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio. (La Corte ha confermato sul punto la sentenza di merito, correggendone però la motivazione ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.: laddove il giudice di merito aveva ritenuto superfluo l'interrogatorio formale facendo una valutazione prognostica sull'improbabilità che la parte rendesse, in sede di interrogatorio, dichiarazioni completamente contrastanti con le argomentazioni più volte ribadite negli scritti difensivi, la Corte ha ritenuto che dalla sentenza si potesse desumere la già acquisita sussistenza di elementi di prova sufficienti a fondare la decisione).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006